SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale premarcati e predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1997 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, i signori abbonati sono pregati di voler utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 51

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Accordo di programma del 27 agosto 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Toscana.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione Toscana per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 28 ottobre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari della regione Sardegna.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi a programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie nella regione Sardegna.

Accordo di programma del 31 dicembre 1996, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito nella legge 23 giugno 1993, n. 204, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la regione autonoma della Sardegna per l'applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 221, relativamente alla concessione di contributi ad iniziative sostitutive localizzate nei bacini minerari di crisi.

Da 97A1399 a 97A1405

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

ORDINI CAVALLERESCHI

Conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

96A7226

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 marzo 1997, n. 48.

Disposizioni relative all'accesso a riduzioni compensate sui pedaggi autostradali per l'autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le riduzioni dei pedaggi autostradali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione, si applicano alle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto, che siano iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi alla data del 31 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni periodiche già rilasciate ai sensi dell'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e dei relativi decreti interministeriali, in scadenza al 31 dicembre 1996, sono prorogate al 31 dicembre 1997.

2. Le disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti eccezionali, fissate dall'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché dalle loro successive modificazioni, si applicano a partire dal 1° gennaio 1998. Fino a tale termine, qualora, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, sia prevista la scorta, nel provvedimento di autorizzazione è sempre prescritta la scorta della polizia stradale. Questa, ove le condizioni di traffico e di sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa a servirsi dei propri autoveicoli quale scorta, prescrivendone le modalità.

3. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, è aggiunto il seguente periodo: «Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3328):

Presentato dall'on. BOCCHINO ed altri il 26 febbraio 1997.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 26 febbraio 1997.

Esaminato dalla IX commissione e approvato il 3 marzo 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2176):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 4 marzo 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 4 marzo 1997 e approvato il 5 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del D.L. 2 gennaio 1997, n. 1, come modificato dalla relativa legge di conversione 5 marzo 1997, n. 38, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 1997, n. 54, è il seguente:

«Art. 2 *(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali e di pagamento dei premi all'INAIL - Copertura finanziaria - Modifica al codice della strada)*. — 1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi b 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotra-

sporto di cose per conto di terzi sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997, commisurata al volume di fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate a imprese iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi o a loro cooperative aventi requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, consorzi e società consortili costituiti a norma del libro quinto, titolo X, capo II, sezioni II e II-*bis*, del codice civile, aventi ad oggetto principale l'attività di autotrasporto. Queste disposizioni si applicano anche alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotrasportodi merci.

2. La riduzione compensata di cui al comma 1 si applica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in milioni, di seguito elencati:

a) fino a 100	5 per cento;
b) da 100 a 200	10 per cento;
c) da 200 a 400	15 per cento;
d) da 400 a 800	20 per cento;
e) oltre 800	25 per cento.

2-*bis*. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-*ter*. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 1 sono erogati alle società concessionarie, nel limite di 55 miliardi di lire per l'anno 1997, dal Ministero dei lavori pubblici. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per assicurare la trasparenza ai fini della destinazione dei rimborsi alle imprese di autotrasporto di cui al comma 1.

2-*quater*. Eventuali altre forme di riduzioni in essere per l'autotrasporto di cose per conto di terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto restano applicabili, da parte di tutte le società concessionarie, ivi comprese quelle che gestiscono i trafori del Monte Bianco e del Fréjus, esclusivamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

2-*quinquies*. Al fine di dare completa attuazione agli interventi di cui all'art. 4 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, l'importo di lire 55 miliardi destinato alle società concessionarie per il rimborso dei minori introiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali e non utilizzato nell'anno 1996, può essere impegnato nell'anno 1997 con i criteri e le modalità previsti dallo stesso art. 4, comma 4. Relativamente ai benefici da concedere nell'anno 1997, l'impegno di spesa può essere assunto nell'anno 1998.

2-*sexies*. Le regioni interessate dall'attraversamento di strade statali e di autostrade possono disporre ulteriori riduzioni a favore delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Tali riduzioni sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada così come previsto dal comma 1. I minori introiti per le società concessionarie che gestiscono l'autostrada derivanti dal presente comma, sono a carico dei bilanci delle regioni che hanno disposto le agevolazioni.

2-*septies*. Limitatamente all'anno 1997, il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese che esercitano attività di trasporto per conto di terzi previste alle voci 9121 e 9122 della tariffa premi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, sarà ripartito in quattro rate di uguale importo da versarsi, senza aggravio per interessi, alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre 1997.

2-*octies*. I minori introiti derivanti dalla mancata corresponsione degli interessi disposta ai sensi del comma 2-*septies*, sono rimborsabili all'INAIL, nel limite di lire 29 miliardi per l'anno 1997, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

2-*novies*. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 208 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2-*decies*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*undecies*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, la lettera *e)* del comma 3 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

"*e)* isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'art. 61 e dall'art. 62".

3-4-5. *(Soppressi)*».

— Il testo dell'art. 26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 26. — Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:

a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;

b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la commissione centrale per le cooperative».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del testo unico, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 10 *(Trasporti eccezionali e veicoli eccezionali)*. — Sono considerati trasporti eccezionali e sono soggetti a speciali autorizzazioni:

1) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenze rispetto ai limiti dimensionali stabiliti dall'art. 32, ma sempre nel rispetto dei limiti di peso stabiliti nell'art. 33; insieme alle cose indivisibili, possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 32, sempreché non vengano superati i limiti dell'art. 33;

2) il trasporto di determinate materie, in eccedenza rispetto ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, effettuato con veicoli dotati di speciali attrezzature permanentemente installate e aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e fuori strada per spostamenti a breve raggio per servire il ciclo operativo delle materie trasportate.

Sono cosiderati veicoli eccezionali quelli che:

a) superino anche al vuoto, per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e/o peso stabiliti negli articoli 32 e 33;

b) siano destinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti stabiliti negli articoli 32 e/o 33.

Non sono cosiderati trasporti eccezionali:

a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per cento le misure massime stabilite dall'art. 32. L'eccedenza in lunghezza può essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;

b) il trasporto di containers qualora all'altezza del veicolo carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita dall'art. 32.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale; la immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

Si intendono per cose indivisibili quelle di cui è tecnicamente impossibile ridurre le dimensioni e/o pesi, entro i limiti di cui agli articoli 32 e/o 33, senza recare danni alle cose stesse o pregiudicare la sicurezza del trasporto.

I trasporti ed i veicoli eccezionali per circolare sono soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le strade statali, militari e per le autostrade e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui alla lettera b) del secondo comma, quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 32 e 33, e quando garantiscano il rispetto della iscrizione nella fascia d'ingombro di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1976, n. 313.

L'autorizzazione è data volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti del peso massimo tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti e la scorta della polizia della strada; ove le condizioni di traffico e la sicurezza della circolazione lo consentano, la polizia della strada potrà autorizzare l'impresa a servirsi di un proprio autoveicolo quale scorta, prescrivendone le modalità.

L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali e la stabilità dei manufatti. In essa sono prescritte le opportune cautele e condizioni anche nei riguardi della sicurezza della circolazione. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi ed al periodo di tempo o al numero dei transiti per il quale è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario della strada.

L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di peso ed alle prescrizioni di esercizio indicate nel documento di circolazione prescritto dal primo e quinto comma dell'art. 58.

Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le dimensioni massime di cui al terzo comma:

a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;

b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche nonché edili;

c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e laminati grezzi.

Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine agricole operatrici, quando ricorrono le disposizioni contenute nel presente articolo.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, stabilisce con propri decreti le modalità di rilascio delle autorizzazioni e l'eventuale indennizzo dovuto, nonché le disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali superando i limiti dimensionali stabiliti nell'art. 32, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratti di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Chiunque, senza aver conseguito l'autorizzazione, esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con veicoli eccezionali, superando i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, ovvero quelli stabiliti nella autorizzazione, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme previste dall'art. 121.

Chiunque esegua trasporti eccezionali, ovvero circoli con un veicolo eccezionale senza osservare le norme e le cautele stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

Chiunque, avendola conseguita, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire ventimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione della autorizzazione».

— Il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul supplemento ordinario n. 49 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 22 marzo 1994, e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)*. — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità.

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 dela lunghezza del veicolo stesso;

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli, che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62;

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.

4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando, ancorché, per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)* e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese eclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

— due assi: 20 t;

— tre assi: 33 t;

— quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t;

b) complessi di veicoli:

— quattro assi: 44 t;

— cinque o più assi: 56 t;

— cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero di transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. *Nelle autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari vige l'esonero dell'obbligo della scorta.*

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionicentoventimila.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecunarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

— Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, è il seguente:

«Art. 16 *(Provvedimento di autorizzazione)*. — 1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per

la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora non si preveda la necessità della scorta della polizia della strada, gli eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 164 del codice. Il provvedimento deve altresì contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità *sia diurna che notturna*, il veicolo debba essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

2. Sulle strade anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada *regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.*

3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;

b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a *3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;*

d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

e) la velocità consentita sia inferiore a *40 km/h* sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;

f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;

g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera c).

4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è prescritta la scorta tecnica:

a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle strade o tratti strada di tipo A e B a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;

c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;

d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.

5. È prescritta la scorta della polizia della strada quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori indicati nel comma 4.

6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico, *salvo quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti dal comma 2, dal persone abilitato a norma del presente comma;* l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con il disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell'interno. *Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica è effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'art. 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilità.*

7. Per le scorte assicurate dalla Polizia stradale sono a carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per *massa* su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.

9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale o dalle disposizioni localmente in vigore.

10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere annotate, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'art. 14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione del veicolo con cui si inizia il viaggio.

12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.

13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.

14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente proprietario della strada l'autorizzazione.

15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.

16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.

17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza».

97G0079

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Breme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Breme (Pavia), ed il sindaco nella persona del sig. Enrico Marmo;

Considerato che in data 3 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Breme (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Breme (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Enrico Marmo.

Il citato amministratore, in data 3 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Breme (Pavia).

Roma, 3 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Moimacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Moimacco (Udine), ed il sindaco nella persona del sig. Renzo Basaldella;

Considerato che in data 7 novembre 1996, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Moimacco (Udine) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Moimacco (Udine) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renzo Basaldella.

Il citato amministratore, in data 7 novembre 1996, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Moimacco (Udine).

Roma, 3 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Crespadoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Crespadoro (Vicenza), ed il sindaco nella persona del sig. Luciano Roncari;

Considerato che, in data 7 novembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Crespadoro (Vicenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Crespadoro (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Luciano Roncari.

Il citato amministratore, in data 27 novembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Crespadoro (Vicenza).

Roma, 3 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1733

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Suardi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Suardi (Pavia), ed il sindaco nella persona del sig. Alberto Burzi;

Considerato che, in data 16 dicembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Suardi (Pavia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Suardi (Pavia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Alberto Burzi.

Il citato amministratore, in data 16 dicembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Suardi (Pavia).

Roma, 3 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1734

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sogliano al Rubicone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena), ed il sindaco nella persona del sig. Agostino Piscaglia;

Considerato che in data 8 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Agostino Piscaglia.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena).

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1736

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa di Chiavenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Villa di Chiavenna (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tutti i consiglieri, efficaci ai sensi di legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa di Chiavenna (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Sirico è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa di Chiavenna (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tutti i membri del corpo consiliare, efficaci ai sensi di legge.

Il prefetto di Sondrio, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 82/13.1 Gab. del 14 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni rassegnate dall'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa di Chiavenna (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Sirico.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1735

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Ozegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ozegna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto, a causa della partecipazione di una sola lista, dal sindaco e da nove membri, anziché dodici assegnati dalla legge;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da quattro consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ozegna (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Ferraris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ozegna (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da nove consiglieri anziché dodici assegnati dalla legge, per la partecipazione di una sola lista alle predette consultazioni, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quattro membri del corpo consiliare.

Il consiglio non riusciva, per mancanza di surroganti, a provvedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, nel termine perentorio di venti giorni dalle presentazioni delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. gab. 9700062 del 17 gennaio 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ozegna (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Ferraris.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1737

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Filadelfia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Filadelfia (Vibo Valentia) ed il sindaco nella persona del dott. Francesco Carchedi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 55 del 13 dicembre 1996, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Filadelfia;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Filadelfia (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Panzera e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Filadelfia (Vibo Valentia) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Francesco Carchedi.

Successivamente, in data 14 novembre 1996, nove consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 55 del 13 dicembre 1996 da nove componenti.

Il prefetto di Vibo Valentia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4039/Gab. dell'8 gennaio 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Filadelfia (Vibo Valentia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Panzera.

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Torre Pallavicina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Torre Pallavicina (Bergamo) ed il sindaco nella persona dell'ing. Vittore Paloschi;

Considerato che, in data 13 dicembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Torre Pallavicina (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Torre Pallavicina (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Vittore Paloschi.

Il citato amministratore, in data 13 dicembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle contestuali dimissioni presentate dal vice sindaco, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Antonio Giaccari con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torre Pallavicina (Bergamo).

Roma, 7 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1739

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Fiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Fiano (Torino) ed il sindaco nella persona della sig.ra Anna Maria Buccano;

Considerato che nel citato comune si è determinata una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate in data 18 dicembre 1996 dal sindaco e da otto consiglieri su dodici assegnati per legge;

Considerato che le suddette dimissioni del sindaco, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Fiano (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fiano (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 18 dicembre 1996, dal sindaco nonché da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 550, al tempo vigente, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento n. 9601608 del 21 dicembre 1996, la sospensione e nominando contestualmente il commissario per la provvisoria gestione del comune.

Essendo decaduto il citato decreto legge e per effetto della mancata revoca delle dimissioni da parte del sindaco, si ritiene che la situazione configuri la fattispecie di cui agli articoli 20 e 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base ai quali le dimissioni del sindaco costituiscono il presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Il sindaco, infatti, seppure in costanza del commissariamento per la gestione dell'ente, avrebbe comunque potuto esercitare il diritto di revoca, atteso che il decreto prefettizio di sospensione esplica i propri effetti sull'esercizio delle funzioni e non sulla carica.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fiano (Torino).

Roma, 13 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1740

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Ponna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ponna (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Bruno Todeschini;

Considerato che, in data 30 novembre 1996, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Ponna (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ponna (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Todeschini.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 1996, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ponna (Como).

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1743

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) ed il sindaco nella persona del dott. Antonio Giuseppe Colonna;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 14 del 20 novembre 1996, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di Lizzanello;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Beniamino Margiotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 9 giugno 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Giuseppe Colonna.

Successivamente, in data 22 ottobre 1996, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 14 del 20 novembre 1996 da nove componenti.

Il prefetto di Lecce, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3235/13.1/Gab. del 2 dicembre 1996 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzanello (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Beniamino Margiotta.

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1741

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Modugno (Bari) ed il sindaco nella persona dell'ing. Francesco Vaccarelli;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 85 del 20 dicembre 1996, da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune di Modugno;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Filomena Dabbicco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Francesco Vaccarelli.

Successivamente, in data 4 dicembre 1996, tredici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 85 del 20 dicembre 1996 da sedici componenti.

Il prefetto di Bari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 46/13.1/Gab. del 9 gennaio 1997 adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Filomena Dabbicco.

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1742

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Genzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Genzano (Roma) ed il sindaco nella persona dell'on. Gino Cesaroni;

Considerato che in data 16 gennaio 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Genzano (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Genzano (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'on. Gino Cesaroni.

Il citato amministratore, in data 16 gennaio 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Genzano (Roma).

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A1744

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 febbraio 1997.

Revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto in particolare l'art. 21 del sopracitato decreto che prevede la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Vista la circolare ministeriale n. 406/AG.2.6/146 del 17 febbraio 1993 che differisce il termine per la presentazione delle domande di revisione di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale n. 542/92 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica avvenuta il 12 gennaio 1993;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1996, n. 585, recante i criteri di valutazione per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali in commercio;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 649, che differisce il termine per la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali alla data del 31 dicembre 1997;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto l'art. 6, lettera *t)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Decreta:

Art. 1.

Le ditte produttrici delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, che hanno presentato domanda di revisione nei termini previsti, devono far pervenire al Ministero della sanità - Dipartimento della prevenzione, entro quarantacinque giorni dalla data di emanazione del presente decreto i risultati degli studi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585, ove essi siano già disponibili oppure una dichiarazione dalla quale risulti l'impegno a presentare i suddetti studi entro cinque mesi dalla stessa data.

Art. 2.

I riconoscimenti delle acque minerali per le quali non pervenga tempestivamente la dichiarazione o non venga presentata la documentazione di cui all'art. 1 nei termini previsti dallo stesso art. 1, sono soggetti a revoca.

Art. 3.

Sono altresì soggetti a revoca i riconoscimenti delle acque minerali per le quali non venga presentata la documentazione prevista dall'art. 16, punti 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 542/1992 entro cinque mesi dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

97A1708

DECRETO 25 febbraio 1997.

Modalità per la vigilanza sulle officine di produzione di presidi medico-chirurgici e relative disposizioni in materia di autorizzazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici;

Visto il regolamento di esecuzione delle norme di cui al citato art. 189, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 13 marzo 1986;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante modalità per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci);

Visti gli atti d'ufficio relativi alle officine di produzione dei presidi medico-chirurgici;

Ravvisata la necessità di effettuare con urgenza un programma di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi da affidare al comando NAS il quale potrà avvalersi anche della collaborazione delle aziende socio-sanitarie locali competenti per territorio ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2 febbraio 1996, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 518 del 1° agosto 1996;

Ravvisata altresì la conseguente necessità di adeguare al procedimento amministrativo previsto dalle vigenti disposizioni gli atti autorizzativi, in passato rilasciati a favore delle società titolari di officine di produzione di presidi medicochirurgici;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono concessi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto a favore delle società elencate in allegato 1, le quali risultano non aver ottemperato alle disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 recante modalità per la vigilanza sulle officine di produzione, centri di saggio e di sperimentazione (area dei farmaci), affinché regolarizzino gli atti relativi alle proprie officine di produzione trasmettendo al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, la relazione tecnica prevista dal citato decreto.

2. In caso di ulteriore mancato adempimento il Ministero della sanità provvederà alla revoca d'ufficio degli atti autorizzativi in precedenza rilasciati.

Art. 2.

È consentito alle società titolari di officine di produzione di presidi medico-chirurgici elencate in allegato 2, le quali risultano aver regolarmente ottemperato alle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 1996, nonché a quelle elencate in allegato 1 le quali regolarizzino la propria situazione nei termini indicati all'art. 1, di proseguire la propria attività produttiva fino alle decisioni che saranno assunte dal Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, a seguito degli accertamenti tecnici mediante sopralluoghi che saranno effettuati secondo quanto indicato nel successivo art. 3.

Art. 3.

1. Su richiesta del Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, importazione, esportazione, il comando NAS svolge accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione di presidi medico-chirurgici al fine di accertarne l'idoneità alla produzione, nel rispetto delle norme di buona fabbricazione, e ne trasmette i risultati al Dipartimento medesimo del Ministero della sanità.

2. Per l'effettuazione dei compiti affidatigli il comando NAS potrà avvalersi anche della collaborazione delle aziende socio-sanitarie locali, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2 febbraio 1996 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 518 dell'8 agosto 1996.

3. Il Ministero della sanità fornisce al comando NAS la documentazione amministrativa e tecnica necessaria allo svolgimento dei compiti allo stesso affidati.

4. Gli accertamenti mediante sopralluoghi di cui al comma 1 dovranno essere svolti e completati entro il mese di dicembre 1997.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO 1

Elenco delle società titolari di officine di produzione di presidi medico-chirurgici le quali non risultano aver ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 marzo 1996:

3 V Sigma, piazza Principessa Clotilde, 6 - Pedrengo (Bergamo).

A. Gazzoni & Co., via I. Barontini, 20 - Bologna.

A.W.O., via Belvedere, 7c - S. Felice Extra (Verona).

Achima, via Plana, 49 - Milano.

Acraf - Misterbianco (Catania).

Acraf. Adriatica, km 303 - Località Pontelungo (Ancona).

Aerosol Laboratori Italia, via dell'industria, 2 - Nogarole Rocca (Verona).

Albright e Wilson, via Morolese km 10,100 - Patrica (Frosinone).

AL.CA di Albalustro e Casagli, 11 Strada Carpice, 10 - Moncalieri (Torino).

AL.FA di Alberto Fagnani, via Andrea Maffei, 18 - Milano.

Alfa Biotech, via Castagnetta, 7 - Pomezia (Roma).

All-Far, via Don Sturzo, 29-*bis* - Lainate (Milano).

Androx, zona Industriale - Storo (Trento).

Apida, via Filanda Vecchia, 42 - Faenza (Ravenna).

Ard. F. CG. Raccanello - Ind. vernici Smalti, zona industriale I Strada, 13 - Padova.

Artsana, Strada Statale dei Giovi, km 7 - Cassinate con Bernate (Como).

Ascofarma, via Aurelia, 473 - S. Marinella (Roma).

Ausonia-Iton, via Laurentina km 24,130 - Pomezia (Roma).

Avant Garde, via Treviso, 4 - Pomezia (Roma).

Avon Cosmetics, via XXV Aprile, 15 - Olgiate Comasco (Como).

Azienda farmaceutica italiana, via A. De Gasperi, 47 - Sumirago (Milano).

B.T. Biotecnica, via D. Compagni, 3 - Milano.

Baldini, zona industriale Sud - Porcari (Lucca).

BAM di A. Benazzi & Uttini s.n.c., via Nuova Salice, 2 - S. Patrizio di Conselice (Ravenna).

Basfitalia, via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano).

Baslini industrie chimiche, Piazza Baslini, 1 - Treviglio (Bergamo).

Bayer, Valeggio sul Mincio - (Verona).

Bayer Italia, viale Certosa, 126 - Milano.

Belleo, via Camurana, 1/A - Mirandola (Milano).

Beltapharm, via Stelvio, 66 - Cusano Milanino (Milano).

Betagamma, viale G. Imperatore, 15/A - Roma.

Biagini Farmaceutici, via Lungarno Galilei, 2 - Pisa.

Bier farmaceutici, via Capodichino, 19 - Napoli.

Bimbo Zipp, via Circonvallazione, 4 - Occimiano (Alessandria).

Bio-Sidam, località Crocioni, s.s. 11 - Bussolengo (Verona).

Biocrain laboratorio chimico farmaceutico di Antonio Caggiano e C., via Cavagnolo, 30 - Torino.

Bioprogress, via della Sibilla Tiburtina, 1 - Roma.

Biotecnologica località Campo Viola - Broni (Pavia).

Boehringer Ingelheim Italia - Istituto de Angeli S.p.a., località - Brulli Regello (Firenze).

Bonomelli, via Montecuccoli, 1 - Dolzaco (Como).

Borman Italia di Protasoni Franco, via Gramsci, angolo via Pordoi - Settimo Milanese (Milano).

Bracco industria chimica, via Folli, 50 - Milano.

Brill, via per Incirano, 26 Nova Milanese (Milano).

C.A.M.P.I., via Cadriano, 2 - Granolo dell'Emilia (Bologna).

C.E.S.I.C., s.s. 503 km 32 - Scarperia (Firenze).

C.F.C. di Ermanna Bonatti, via Marchesina, 22 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

C.I.A. Commerciale internazionale agricola, via Carrera, 95 - Fondi (Latina).

C.I.T.E. Centro italiano tecnodidattico di A. Izzo, via S. Antonio A. Capodimonte, 46 - Napoli.

C.O.C. Farmaceutici, via G. Verga, 1/3 - Rovereto s/s. (Modena).

Carlo Erba, Marino del Tronto (Ascoli Piceno).

Centrochimica Torino, Corso Rosselli, 123/6 - Torino.

Chemil farmaceutici e biologici Italia Labs, via Cavour, 41/43 - Novate Milanese (Milano).

Chimica di Colleferro, via di Sicilia, 162 - Roma.

Chimica industriale Gavioli, via Po, 5 - Opera (Milano).

Chimisistem di Conti Edgardo e Mauro, via Montepulciano, 26 - Roma.

Chimistudio di Renzetti Loretta e Babini Bruna, via G. Matteotti, n. 14 - Allerona Scalo (Terni).

Chinoins, via G. Zanella 3-5 Milano.

Chizzoni Luigi & Co., via della Meccanica, 12 - Verona Zai Bassone.

CIP4, via Galileo Galilei, 13/15 - Assago (Milano).

Cofarm, via Leopardi, 14 - Sanremo (Imperia).

Colorificio toscano, via Montelungo, 7 - Pisa.

Comet, via Romagna, 18 - Borgaro (Torino).

Con Plax New Pac, via Londra, 3 - Zingonia (Bergamo).

Con-Sir, via Verbena, 3 - Carini (Palermo).

Consol, via A. Brisse, 27 - Roma.

Cos Farma, via di Portonaccio 23/A - Roma.

Cosmil di Gerardo Perego e Co., via De Gasperi, 23 - Melzo (Milano).

CRC Compagnia di ricerca chimica, via Pesenalat, 6 - S. Giovanni al Niatisone (Udine).

D.M.D. SDF di Dolcino Mario e Dolcino Daniele, via Kennedy, 1 - Garbagnate Milanese (Milano).

Dalton, via Padova, 282 - Milano.

Damasco, via Dante Alighieri, 27 - Pomezia (Roma).

DE-LUSS, via Monti Sabini, 24 - Milano.

Dechi, via della Brughiera - Pregnana Milanese (Milano).

Delta Bios, via del Mare, 28 - Pomezia (Roma)

Denoclan, via B. Buozzi, 18/20 - Pieve Emanuele (Milano).

Depo Pack, via per Origgio, 112 - Caronno Pertusella (Varese).

Deterchimica italiana, via Gastone Maresca, 58 - Roma.

Deterpan, via G. Benzoni, 1 - Roma.

Diachem, s.s. Padana Superiore - Caravaggio (Bergamo).

Diachem, via Tonale, 15 - Albano S. Alessandro (Bergamo).

Diana del Silva Cosmetiques, via E. Folli, 50 - Milano.

Dier, via Fraccaroli, 14 - Villa Bartolomea (Verona).

Ditta Dupont, via E. Toti, 5 - Malnate (Varese).

Ditta italiana derattizzanti di Cesaro Giovanna, via Annunziata Vacchia, 11 - Osimo (Ancona).

Ditta Perfetti, via XXV Aprile, 7 - Lainate (Milano).

Ditta Piana, via dei Mille, 37/39 - Castel S. Pietro Terme (Bologna).

Ditta Scaramellini industria dolciaria, viale Risorgimento, 8 - Chiavenna (Sondrio).

Ditta Visplant - Chimiren, via Salvi, 1 - Renazzo di Cento (Ferrara).

Dolciaria Castelcrem di Maraschin Sergio & C., via Kennedy, 12 - Castellone (Cremona).

Domus industria chimica, via G. Mazzini, 1 - Pedrengo (Bergamo).

Donal, via di Casal Selce, 394 - Roma.

Dubois Chemical italiana, via Cavolto, 1 - Anzano del Parco (Como).

Dufour, via Cordanieri, 8 - Genova;

Dupont Conid, via Siemens, 12 - Bolzano.

Dynacren laboratorio farmaceutico del dott. Francioni e M. Gerosa, via P. Nenni, 12 - Castelletto Ticino (Novara).

Ecokimica di Iorio Caterina, Corso Vittorio Emanuele, 90 - Foggia.

Edmond Pharma, via Gadames, 58 - Milano.

Emmegi Packaging Promotion, via Marconi, 5 - Trenzano (Brescia).

Enyel, via Copernico, 56 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Esoform, viale del Lavoro, 10 - Rovigo.

Esseti laboratorio chimico biologico di A. Fevolo e C., via S. Maria La Nova, 19 - Napoli.

Essex Italia, via Ripamonti, 89 - Milano.

Eurochimica di Gianfranco Tortolani, via Paolo Vacca, 37/B - Salerno.

Eurofarm, zona industriale - Piano Tavola di Belpasso (Catania).

Eurofarma Italia, via del Lavoro, 13 Z.I. - Ferlina Bussolengo (Verona).

Eurospital industriale, via del Lavoro, 28 - Castelfranco Veneto (Treviso).

F.A.M.A. Istituto chimico biologico, via Sauli, 21 - Milano.

Face laboratorio farmaceutico, via Albisola, 49 - Genova Bolzanetto.

Falp, via Guidetti, 45/1 - Baricella (Bologna).

Falqui prodotti farmaceutici, via G. R. Carli, 2 - Milano.

FAR, via E. Fermi, 12 - Settimo di Pescantina (Verona).

Farge, via Tortona, 12 - Genova.

Farma 3, via Solferino, 42 - Meda (Milano).

Farmaceutici Bruco, via E. Bazzano, 12 - Ronco Scrivia (Genova).

Farmaceutici Ecobi, via E. Bazzano - Ronco Scrivia (Genova).

Farmaceutici Gellini, via Nettunense km 20,300 - Aprilia (Latina).

Farmaceutici Lenza, Loc. «La Cittadella» - Asoria (Napoli).

Farmigea, via Carmignani, 2 - Pisa.

Farnex laboratori, via G. Morigi, 45 - Piacenza.

Fater, via Italica, 101 - Pescara.

Fidia Advanced Biopolymers, via dei Carpentieri, 3 - Brindisi.

Filia, via 1° maggio - Mosciano S. Angelo (Teramo).

Finecos, via F.lli Rosselli, 20 - Caronno Varesino (Varese).

Firma, via Costituzione, 63 - Correggio (Reggio Emilia).

Fisions, via Laurentina km 26,5 - Pomezia (Roma).

Fivat, via Castiglione, 6/*bis* - Torino.

Formenti, via Coreggio, 35 - Milano.

Fulton medicinali, via Edison - Settimo Milanese (Milano).

Fumakilla Italia, via Benaco, 14 - Frazione di Sesto Ulteriano S. Giuliano Milanese (Milano).

Gamma chimica Varese, via Roma, 32 - Osmate (Varese).

Gammarad Italia, via Marzabotto, 4 - Cà de Fabbri di Minerbio (Bologna).

Gammarad Italia, via Ronchi Inferiore fraz. Cà de Fabbri - Minerbio (Bologna).

Garant, via Pisacane, 51 - Milano.

General detergente, v.le dell'Industria, 1 - Aprilia (Latina).

Mercury, via Martiri di via Fani, 27 - Sant'Antimo (Napoli).

Geymonat, via Filatoio, 13 - Torre Pellice (Torino).

Gibipharma, via Pisacane, 7 - Pero (Milano).

Gricar Chemical, via S. Giuseppe, 18/20 - Brugherio (Milano).

Gruppo Lepetit, via Lepetit, 140 - Garessio (Cuneo).

Guen, via degli Scarlatti, 86 - Modena.

Guglielmo Pearson, via delle Fabbriche 40/R - Genova-Voltri.

Hatù-Ico, via Costa, 160 - Bologna.

Hygan chimica, via A. Meucci, 5 - Laives (Bolzano).

I.C.C.I.P., via per S. Felice, 28 - Camposanto (Modena).

Idim, via delle Tre Venezie, 44/46 - Monselice (Padova).

I.M.S. International Medical Service, via Laurentina km 26,500 - Pomezia (Roma).

I.P.I.T., via Pier Carlo Boggio, 79 - Torino.

ICF, via G.B. Benzoni - frazione Scanna Bue - Palazzo Pignano (Cremona).

ICI Italia, via Isonzo, 25 - Milano.

ICI - Solplast, v.le Stazione, 2 - Crespellano (Bologna).

ICO, via Trivio S. Erasmo - Saviano (Napoli).

Idaff, via Ponte don Melillo, 6 - Fisciano (Salerno).

Iduplast, via Nembrini, 14 - Grumello del Monte (Bergamo).

Ilap, via Manzoni, 20 - Presezzo (Bergamo).

Inco, via del Fiffo, 5 - Pianoro (Bologna).

Industria farmaceutica Iema, via Adelasio, 33 - Ranica (Bergamo).

Infa, via Marconi, 33 - Limbiate (Milano).

Interfarma farmaceutici, via Vivaldi, 16 - Selvazzano Dentro (Padova).

International Biochemistry di Rosso Bonanno Giuseppe, via Manzoni, 180 - Viagrande (Catania).

International Chemical Corporation, via Pontina, 47,015 - Aprilia (Latina).

Intersint-Dima, via Laurentina km 26,5 - Pomezia (Roma).

Isla, via Roma, 353 - Bagno a Ripoli (Firenze).

Ismeg medicinali Gualtieri, via Carrara, 3 - Crotone (Catanzaro).

Istituto audiometrico italiano S.p.a., via Dante, 4 - Milano.

Istituto biologico chemioterapico ABC e Otifarma, via Crescentino, 25 - Torino.

Istituto Candioli, via Alessandro Manzoni, 2 - Beinasco (Torino).

Istituto delle Vitamine, viale Bianca Maria, 11 - (Milano).

Istituto di ricerche biologiche, via Giustiniano Imperatore, 15/A - Roma.

Istituto farmacologico Serono, via Casilina, 125 - Roma.

Istituto Gentili, via Mazzini, 112 - Pisa.

Istituto terapeutico ambrosiano Ita, via del Lavoro, 20 - Ospitaletto di Cormano (Milano).

Italchimici, via Pontina, 5 - Pomezia (Roma).

Italfarmaco, viale Fulvio Testi, 330 - Milano.

Italiana Lab. Bouty, via Vanvitelli, 4 - Milano.

ITI chimica, zona industriale Guamo, Capannori (Lucca).

Ivers-Lee Italia, Corso della Vittoria, 1533 - Caronno Pertusella (L'Aquila).

IZA, via Golfarelli, 84 - Forlì;

IZO, via Cremona, 282 - Brescia;

Janssen Cilag, viale Castello della Magliana, 88 - Roma.

Johnson & Johnson, via Ardeatina, 110 - Santa Palomba Pomezia (Roma).

Kalo Pharma, via Corsi Salviati, 27 - Sesto Fiorentino (Firenze).

Kemika commerciale, via Melare - CO.IN.OVA., 2 - Ovada (Alessandria).

Kima di Corvi e Chizzone, via Fiume, 18 - Poncarale (Brescia).

Kloral, via del Lavoro, 50 - Arconate (Milano).

Kolchemie italiana, viale E. Forlamm, 65 - Milano.

Kymas System, via Crema, 67/69 - Bagnolo Cremasco (Cremona).

L'energia delle Piante, via S. Margherita, 42 - Grottaglie (Taranto).

L.A.R.T.O., piazza Ragusa, 29 - Roma.

L.C.G. Lav. chimiche generali, via Marzia, 9 - Vigliano Biellese (Vercelli).

L.F.B. Biosint, via Zorutti, 92 - Campoformido (Udine).

L.I.F.A. S.r.l., via Piave - Isola Vicentina (Vicenza).

Laboratorio biologico chemioterapico Beta, via M. Gonzaga, 2 - Milano.

Laboratorio chimico farmaceutico Martelli, località Gambetta - Modugno (Bari).

Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, via Aosta, 20 - Torino.

Laboratorio Eliovit di Marcella Ferrazzi & C., via Marsala, 31/C (Brescia).

Laboratorio farmaceutico dott. Morigi, via Pratelle, 24 - Bologna.

Laboratorio farmaceutico S.I.T., via Cavour - 70 - Mede (Pavia).

Laboratori fisiocutanei Angelo Benedetti, ditta individuale, via Barozzi, 61-63 - Carpi (Milano).

Laboratorio UCB, via Praglia, 15 - Pianezza (Torino).

Laboratori B.M., via Ascanio Sforza, 79 - Milano.

Laboratori Gambar, via Bolognola, 35 - Roma.

Laboratori Prophin, via Binda, 21 - Milano.

Laboratori Vevy, via P. Semeria, 18 - Genova.

Laboratorio chimico Granelli, via Castelvetro, 17/23 - Milano.

Laboratorio farmaceutico C.T., via Dante Alighieri, 51 - Sanremo (Imperia).

Laboratorio Rodex di Manuela Cortese & C., via Carducci, 13 - Ghezzano di S. Giuliano Terme (Pisa).

Lachifarma, strada statale 16 - zona industriale - Zollino (Lecce).

Lampugnani farmaceutici, via Gramsci, 4 - Nerviano (Milano).

Laser farmaceutici, via Panisperna, 66 - Roma.

Leben's, via Rovigo, 1 - Roma.

Libco, via Pacinotti, 11/13 - Senago (Milano).

Lifepharma, via Principe Eugenio, 48 - Milano.

Lusofarmaco, via Carnia, 26 - Milano.

Madel di Della Cuna Giovanni & C., via X Aprile, 1 - Cotignola (Ravenna).

Maggi industriale di Maggi dott. Franco & C., via Marconi, 25 - Limbiate (Milano).

Magis farmaceutici, viale Europa, 36/38 - Brescia.

Malesci, via M. Porpora, 22/24 - Firenze.

Marchon italiana, via Cavour, 50 - Castiglione delle Stiviere (Mantova).

Mariani Giuseppe, via Circonvallazione, 68 - Seregno (Milano).

Mavi Sud, viale dell'Industria, 1 - Aprilia (Latina).

Mazzoni Mario eredi Di Mauro Mazzoni & C. via Parcar, 6 - Gorizia.

MC, via Nazionale, 106 - Portigliola (Reggio Calabria).

Me-Farm, via Innominata Vigliena, 543 - S. Giovanni a Teduccio (Napoli).

Medici Domus, via Parini, 1-2 - San Vittore Olona (Milano).

Mediolanum farmaceutici, via San Giuseppe Cottolengo, 31 - Milano.

Medisca, via G. Galilei, 9 - Pero (Milano).

Milanfarma, via G. Ferraris, 44 - Caronno Pertusella (Varese).

Mira Lanza, via Rivarolo, 14 - Genova.

Monols, via Tornese, 10 - Grandate (Como).

Montefarmaco/Farmaka/Mediscà, via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Nector Italia di Spagna Loredana, via Isonzo, 1 - Pianello-Quattro Castella (Reggio Emilia).

Neotron, via Mazzini, 21 - Vignola (Modena).

New Pharma, via Mecenate, 76 - Milano.

Novartiplast 70, via De Amicis, 14 - Cogliate (Milano).

Novico, via Ronzani, 47 - Casalecchio di Reno (Bologna).

Novopac dei F.lli Salem e Co., via Sarzan, 42 - Milano.

Officina comune Ciba-Geigy/Zyma, via Benadir, 5 - Milano.

Officina comune Maggioni Wintrop/Valda laboratori farmaceutici, via G. Colombo, 49 - Milano.

Officina farmaceutica comune Cristalfarma/Istituto farmacologico Giustini/Caber/Herdel, via L. Da Vinci, 168 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Officina farmaceutica consortile lab. Delande Isnardi/Maxfarma/Opocrin/Sifarma/Sabine Farma, via XXV Aprile, 69 - Imperia.

Officina comune della ditta Panthox e Burk e Blue Cross, via Baldiletto, 1 - Milano.

Officina comune Schiapparelli/Warton/Ist. Wassermann, Contrada S. Emidio Alanno (Pescara).

Officina consortile Miba S.p.a./Croce bianca S.r.l., via Falzarego, 8 - Ospiate di Bollate (Milano).

Officine erboristiche Astrum, via Caselle, 51 - Barberino di Mugello (Firenze).

Ofi, via Verga, 14 - Bergamo.

Ongaro Giancarlo, via dell'Agricoltura, 24 - Thiene (Vicenza).

OPG, via Datini, 12 - Roma.

Opocrin, via Pacinotti, 3 - Corlo (Modena).

P.S.N. prodotti specializzati Natali, via Mandragola, 30 - Quarto Inferiore (Bologna).

Padil, via Prealpi, 8 - Comano (Milano).

Paglieri, s.s. per Genova, km 10 - Alessandria.

Paolo Lena, via Castello, 13 - Torre Dè Picenardi (Cremona).

Parke Davis, corso Matteotti, 8 - Milano.

Perdomini, via Salvo D'Acquisto, 2 - San Martino B.A. (Verona).

Phacoterm, via di Vittorio, 307/20 - Sesto San Giovanni (Milano).

Pharkos, via Appia, km 54,700 - Cisterna (Latina).

Pharmacia Upjohn, via Roberto Koche, 1-2 - Milano.

Pharmagel, viale Europa, 3 - Lodi (Milano).

Pierrel - Loranzè d'Ivrea (Torino).

Pitman - Moore, via Golosine, 2/B - Verona.

Plastocoat, via Cumiana, 28 - Torino.

Poletta Renzo di Poletta Roberto & C., via Monsignor G. Ghiodoni, 42 - Goito (Mantova).

Potenza Luigi, via Fidenza, 6 - Roma.

Prodotti Guidi di Raffaella Guidi, via Matteotti, 10 - Cormano (Milano).

Prodotti Roche, piazza Durante, 11 - Milano.

Prodotti Superlus di Dario Rigamonti, via Donatello, 33 - Milano.

Proter, via Lambro, 38 - Opera (Milano).

Ramini, via dell'Artigianato, 10 - Ancona.

Recordati, via Civitali, 1 - Milano.

Reico, via Bolsano, 37 - Modena.

Relevi, via Postumia, 1 - Rodigo (Mantova).

Rhone Poulenc Agro, via Pio Foà, 65 - Torino.

Rosalb di Torelli Pietro, via di Piana Montesavello - Pavona di Albano (Roma).

Rossetti vernici e idee, via Venezia, 4/A - Finale Emilia (Modena).

Rotta Research Laboratorium, via Valosa di Sopra, 6 - S. Fruttosio di Monza (Milano).

Rover colori e vernici, via Guardapasso, 8 - Aprilia (Latina).

S.A.I.A.D.I. di Pellegrini Marcella, via G. Candiani, 69 - Roma.

S.A.L.F. Laboratorio Farmacologico, via G. D'Alzano, 12 - Bergamo.

S.I.F.A., s.s. Padana Superiore, km 110 - Caravaggio (Bergamo).

Salus Research/Mendelejeff/Eurofarmaco, via Aurelia, 58 - Roma.

Salus, via Pascoli, 109 - Viareggio (Lucca).

Salvarat e agrochimica toscana, piazza della Repubblica, 10 - San Sepolcro (Arezzo).

Samil/Officina comune Sandoz produzione farmaceutica/LPB/Istituto farmaceutico, via Gerano, 5 - Roma.

San Carlo farmaceutici/Laboratorio farmaceutico dott. Medici, località Tor Maggiore - S. Palomba Pomezia (Roma).

Sanitaria Alpe, via G. Salvemini, 28 - Corsico (Milano).

Sanitas, via Tanzi, 39/D - Bari.

Sanofi Winthrop, via Piranesi, 38 - Milano.

Sanofi Winthrop, viale Forlanini, 23 - Milano.

Sariaf, via Silvestro, 1 - Faenza (Ravenna).

Scalari, via Leonardo Da Vinci, 168 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Schering, angolo via Marconi - Segrate (Milano).

SCT, via Libertà, 21 - Grugliasco (Torino).

SEAM, via Camillo Chiesa, 25 - Pogliano Milanese (Milano).

Serpero, via F. Serpero, 2 - Masate (Milano).

Shell Chimica, via Brunetti, 26 - Milano.

Shell Italia, via Londonio, 2 - Milano.

SI.CA. di Benecchi Linda, Regione Pianagrande - Andora (Savona).

Si.Co.Pa., viale Castagnetti, 21 - Pianello Val Tidone (Milano).

Sian, via Laurentina, km 28,200 - Ardea Pomezia (Roma).

Siapa, via Vittorio Veneto, 3 - Galliera (Bologna).

Sigmar Italia, via Sombreno, 13 - Almè (Bergamo).

Siit, via Ariosto - Trezzano sul Naviglio (Milano).

S.I.L.I.A., via Nettunense - Aprilia (Latina).

Sistem, via Modena, 21 - S. Agata Bolognese (Bologna).

Smithkline Beecham farmaceutici, via Zambeletti Baranzate di Bollate (Milano).

Soc. chimica Larderello, via Moie Vecchie, 13 - Saline di Volterra (Pisa).

Soc. Prodotti Antibiotici, via Biella, 8 - Milano.

Soleko, via Mascagni, 61 - Frosinone.

Soluzioni oftalmiche S.O., via Domenico Millelire, 1 - Cagliari.

Sorel, via Rizzoli, 4 - Bologna.

Spadaro Ventura, strada Primo Sole 16 - Catania.

Squibb, località Fontana del Ceraso - Anagni (Frosinone).

Stabilimento chimico farmaceutico militare ente di Stato dipendente del Ministero della difesa D.G. sanità militare, via Reginaldo Giuliani, 201 (Firenze).

Stelmar, via Pontina Vecchia, km 35 - Ardea.

Tesac, Paradiso S. Lazzaro (Piacenza).

Theobron F.lli Cucchi, via Varessana, 100 - Villa Guardia (Como).

Tred di Zai Franco, località Falcigiano frazione Santa Fiera, 47 - San Sepolcro (Arezzo).

Trecmme, via Gregorio XI, 108 - Roma.

Tubi Lux Farma, via Costarica, 20/22 - Pomezia (Roma).

Unil It, via di Grazioli, 74 - Affori (Milano).

Urokon Ciba Vision Care, via Brisse, 27 - Roma.

Vagheggi, via Cà Silvestre - Nanto (Vicenza).

Valbrenta Chemicals, via S. Mattia, 18 - Padova.

Variati e Co., via Garibaldi - Concorezzo (Milano).

Verchia Asterias, via della Chimica, 3 - Ozzano (Milano).

Veiem, viale Egisto Bezzi, 24 - Milano.

Vikò International, via Po, 4 - frazione Sesto Ulteriano - San Giuliano Milanese (Milano).

Vincenzoni Chimicartplast, via Mater Graziae, 36/B - Modugno (Bari).

Vis Farmaceutici, viale dell'Industria, 54.

Vis Medicatrix Naturae di Giorgini dott. Martino & C., via Ives n. Bertoni n. 1/B - Cervia (Ravenna).

Wellcome Italia, via del Mare, 36 - Pomezia (Roma).

Welis Italia, via Togliatti, 28/c - Senago (Milano).

Wipes Convert International di Speranza Francesca, via I Maggio n. c/15 - frazione Zelo Foramagno Peschiera Borromeo (Milano).

X.Trode, via dell'Arcoveggio, 70 - Bologna.

Yamanouchi Pharma, via Garibaldi, 49 - Carugate (Milano).

Zamponi, piazza Misurina, 2 - Frazione S. Giuliano Milanese - Sesto Ulteriano (Milano).

Zucchet industria chimica italiana, vicolo Pian Due Torri, 54 - Roma.

ALLEGATO 2

Elenco delle società titolari di officine di produzione di presidi medico-chirurgici le quali risultano aver ottemperato alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 18 marzo 1996:

A.T.I., via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna).

Acraf aziende chimiche riunite, via Flaminia, 111 - Ancona.

Aerosol service italiana, via del Magliato - Volmendrea (Como).

Afom, via Torino, 448 - Brandizzo (Torino).

Agrozoofarma, via Lavariano, 15 - Monterigliano (Udine).

Albright & Wilson.

Allegrini, vicolo Salvo D'Acquisto, 2 - Grassobbio (Bergamo).

Alma chimica, via P. Mascagni, 24 - Milano.

Also, località Pian del Tivano - Zelbio (Como).

Althaller Italia, strada comunale per Campagna - San Colombaro al Lambro (Milano).

Amichina, frazione Pontasso Casella - Genova.

Amsa, via Giacomini, 4 - Firenze.

Arribox, via Maroncelli, 9 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Artsana, strada statale via Fermi, 2 - Gessate (Milano).

Ascor chimici, via Piana, 265 - Capocolle di Bertinoro (Forlì).

B.B.G., s.s. 494 Vigevanese, km 20,700 - Ozzero (Milano).

B.E.R.C.O., via Novella, 33 - Concordia sulla Secchia (Modena).

Barchemicals, via Allende, 14 - Castelnuovo Rangone (Milano).

Barry Italia, via Sardegna, 40 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano).

Bausch & Lomb - Iom, via Pasubio, 34 - Macherio (Milano).

Baxter, via Morandi, 16 - Mirandola (Modena).

Bayer Italia - Filago (Bergamo).

Beiersdorf, via Eraclito, 30 - Milano.

Bellco, via Camurana, 1/A - Mirandola (Modena).

Bergamon, via di Cancelleria, 60 - Ariccia (Roma).

Bergen, via Roma, 90 - Castel d'Azzano (Verona).

Betafarma, via E. De Nicola, 10 - Cesano Boscone (Milano).

Biek farmaceutici, via Capo di Chino, 19 - Napoli.

Biochimica, via Roma, 49 - Zola Predosa (Bologna).

Biosan Products, via Madonna del Carmine - Agropoli (Napoli).

Brent, viale A. Volta, 41 - Cusago (Milano).

Bruschettini A., via Isonzo, 6 - Genova.

Byk Gulden Italia, via Giotto, 1 - Cormano (Milano).

C.D.I. italiana di Cubuzio Carlo Zibido - San Giacomo (Milano).

Caffaro, via Vittorio Veneto, 3 - Salliera (Bologna).

Care, via Pelizza da Volpedo, 7 - Cinisello Balsamo (Milano).

Chemicals Laif, via dell'Artigianato, 13 - Nuova Z.A.I. - Vigonza (Padova).

Chemifarma, Don Eugenio Servadei, 16 - Forlì.

Chiesi farmaceutici/Master Pharma/Phideapharma, via Palermo n. 26/A - Parma.

Chimica sud, via E. Fermi, 6 - Brindisi.

Chindet Italia, via della Ericca, 39 - Vigolo Vattaro (Treviso).

Chmifarm Umbra, via Todi - Collelungo dei Baschi (Terni).

Cicieffe, s.s. Padana Superiore, 110 - Caravaggio (Bergamo).

Cifo, via Oradour, 6 - S. Giorgio di Piano (Bologna).

Ci.Gi.Erre, via Valussi, 749 - Premariacco (Udine).

Cipa agrochimica, loc. Cepranetto Collecorvino - Pescara.

Colgate Palmolive, viale Palmolive, 18 - Anzio (Roma).

Colkim, via Piemonte - Ozzano Emilia (Bologna).

Consol, via A. Brisse, 27 - Roma.

Copyr, via dei Giovi, 6 - Cormano (Milano).

Cosmonova, via E. Fermi, 1 - Trofarello (Torino).

Cosmosol, via Quartiano - Mulazzano (Milano).

Cynamid, zona industriale XV Strada - Catania.

D'Orta, via prov. Pianura, loc. S. Martino - Pozzuoli (Napoli).

D.K.S.L. Loversan industria biomedica, via Rubens, 19 - Milano.

Dasty Italia, via V Alpini, 9/5 - Bagnatica (Bergamo).

Defor italiana - Follina (Treviso) loc. La Seca.

Deisa, via Collamarini, 27 - Bologna.

Deoflor, via Vespolate, 48 - Confienza (Pavia).

Deskin, via De' Gasperi, 24 - Saronno (Varese).

Difer industrie faramaceutiche triestine, Porto Industrie strada della Rosandra - (Treviso).

Ditta Nestlè italiana, viale Richard, 5 - Milano.

Ditta sinergia, via Pitagora, 11 - Pero (Milano)

Diversey, strada statale 225 Crema-Lodi - Bagnolo Cremasco (Cremona).

Docteur Nature, via Caduti Senza Croce, 6/12 - Baggiovara (Modena).

Doppel farmaceutici, stradone Farnese, 118 - Piacenza.

Dox al Italia, via E. Fermi, 2 - Correzzana (Milano).

Dott. Formenti, via di Vittorio - Origgio (Varese).

Drago, via Fosse Ardeatine, 10 - Correggio (Reggio Emilia).

Eduino Zucchett, vicolo Pian due Torri, 52 - Roma.

Emo, via Statale, 12 n. 96/A - S. Prospero s/5 (Modena).

Entomit di Breschi Rolando, via Salvo D'Acquisto, 60 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano).

Esoform, (non c'è fascicolo).

Eurospital, via Flavia, 122 - Trieste.

Everton, via Risorgimento, 9/G - Vigassio (Verona).

F.I.L.A., via Garibaldi, 30 - San Martino di Lupari (Padova).

F.I.R.M.A., via della Costituzione, 63 - Correggio (Reggio Emilia).

F.P. di Favalini Mario & C. via Nazionale, 234 - Pegola di Malalbergo (Bologna).

Fabbrica mobili G. Martinelli, via Aurelia Nord, 62 - Viareggio (Lucca).

Falp, via del Consorzio 1980 6/A - Altedo Malalbergo (Bologna).

Farmec, via Walter Fleming, 7 - fr. Settimo Pescentino (Varese).

Farmila, via Enrico Fermi, 50 - Settimo Milanese (Milano).

Farmol Safca, via Montebianco, 6 - Gorle (Bergamo).

Fatro, via Emilia Levante, 317 - Bologna.

Fedis di Dino Santi, zona industriale - Angiari (Verona).

Fill chimica, via del Lavoro, 12, zona industriale - Montaletto di Cervia (Ravenna).

Formaster di Gambarelli Luigia, via Zanella, 3 - Piacenza.

G.S. L'Abbate, via Roma, 192 - Fasano (Brindisi).

Galenica senese, via Cassia Nord s.n.c. - Monteroni D'Arbia (Siena).

Gambro S.p.a., via Calestano 4/D - Felino (Parma).

Gamma International, via Martiri della Libertà, 40 - Montichiari (Brescia).

Gamma Plast di Vergnanni Nino, via Ronchi, 66 - Angiari (Verona).

Ganassini, via Gaggia, 16 - Milano.

General Fix, via Cristina del Belgioioso, 14 - Locate Triulzi (Milano).

Germo, via Giotto, 19/21 - Cormano (Milano).

Geymonat sud, via S. Anna, 2 - Anagni (Frosinone).

Guaber (Due CI) via E. Mattei, 4 - Castello d'Argile (Bologna).

Harol, via Tolstoi, 27/A - San Giuliano (Milano).

Henkel chimica, viale Como, 22 - Lomazzo (Como).

Henkel ecolab, via Grandi, 9/11 - Rozzano.

I.C.E. For, corso della Vittoria, 2 - Novara.

I.C.F., via G. B. Benzoni fraz. Scanna Bue - Palazzo Pignano (Cremona).

I.M.P. Imballaggi materie plastiche, via 4 Novembre, 8 - Altavilla Vicentina (Vicenza).

I.R.M.E.D., via del Casalino, 6 - Verona.

Idi farmaceutici, via dei Castelli Romani 83/85 - Pomezia (Roma).

IFCI Industria farmaceutica cosmetica italiana - Casalecchio di Reno (Bologna).

Inchital di Benetton Anna Maria, via Fontana, 71 - Villorba (Treviso).

Incos, via Tacito, 1 - Corsico (Milano).

India, Zona Industriale IX strada - Padova.

Industria terapeutica splendore/Intes officina oftalmoterapica/Alfa Intes di Gelsomino Mario, via F.lli Bandiera, 26 - Casoria (Napoli).

Industrialchimica di Castello Bruno, via Lion 5/B - Maserà (Padova).

Insao, viale Abruzzi, 13/A - Milano.

Invernizzi, via Oslavia, 17 - Milano.

Irca, via del Tonale, 87 - Albanio S. Alessandro (Bergamo).

Ist. chimico sanitario, via Sabaudia, 20 - Torino.

Istituto biochimico Pavese Pharma, viale Certosa, 10 - Pavia.

Istituto sieroterapico Berna, strada provinciale Perlecco, 78 - Tavernerio (Como).

Ital-Agro, via Cravero, 110 - Grugliasco (Torino).

Italiana laboratori Bouty, via di Catallo, 18 - Pisa.

Kelemata, via S. Quintino, 25 - Torino.

Kemio, via Tiberina km 18, località Prato della Corte - Fiano Romano (Roma).

Kloral, via del Lavoro, 50 - Arconate (Milano).

Kranz Deutsche di Cigaia Fernando e C., viale IV Novembre, 42 - Treviso.

Laboratorio chimico farmaceutico Sammarinese S.a., via del Marano, 95 - Faestano (Repubblica San Marino).

Laboratorio farmaceutico dott. Giovannardi, via G. Sapeto, 28 - Genova.

Laboratorio farmaceutico Milanese, via Monterosso, 273 - Caronno Pertusella (Varese).

Laboratorio terapeutico M.R., via Buffalmacco, 9 - Firenze.

Laboratorio biofarmacotecnico italiano, via Tito Speri, 3/5 - S. Vittore Olona (Milano).

Lamp. S. Prospero, S. Prospero s/s - Modena.

Leica, via dei Mulini, 24 - Forlì.

Lepetit Lco., Valcanello - Anagni (Frosinone).

Lever Soder, via Comunale Cerqueto - Pozzilli (Isernia).

Libco, via Tacito, 1 - Corsico (Milano).

Licon italiana, viale Europa, 44 - Lodi Vecchio (Milano).

Lifa, via B. Cristofori, 26 - Padova.

Lindernberg di Luigi Cocchetti, s.s. 10 Padova Inferiore - Gadesco Pieve Delmona (Cremona).

Madel di Della Cuna Giovanni e C., via X Aprile, 1 - Cotigna (Ravenna).

Manetti & Roberts, via Baldanzese, 177 - Calenzano (Firenze).

Marco Viti, via Tarantelli - Mozzate (Como).

Marka, via Ciro Menotti, 77 - Terrazzano di Rho (Milano).

Mayer Braun Deutchland, via Brigate Marche, 117 - Carbonara (Treviso).

Medical Systems, via Rio Torbido, 40 - Genova Struppa.

Medisan di Cardona dr.ssa Gabriella, via Reiss Romoli, 122/12 - Torino.

Mida, via Collamarini, 5/a - Bologna.

Mirato, nuova strada provinciale Est Sesia - Landiona (Modena).

Molteni & C. dei F.lli Alitti, s.s. 67 - Scandicci (Firenze).

Mondial di Cavinato A. & C., via Don G. Zonta, 3 - Limena (Padova).

Montechimica di Bodinetti & C., via del Lavoro, 3 - Gambugliano (Vicenza).

Nuova Tecnol, via Donizetti, 3L - Assago (Milano).

Officina farmaceutica comune Lafar/Pierzoo, via Noto, 7 - Milano.

Officina farmaceutica consortile Chiesi farmaceutici/Master Pharma/Phideapharma, via Palermo, 26/A - Parma.

Officina farmaceutica fiorentina, Quart. Varignano, 12-13-14 - Viareggio (Lucca).

Officina comune Farmasister/Crinos, piazza XX Settembre, 2 - Villa Guardia (Como).

Officina consortile della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I./Farma Biagini/Aima derivati, strada statale, 7 bis, km 19,5 - S. Antimo (Napoli).

Officine R.P.C. di ricerca e produzioni chimiche, viale Lombardia n. 49 - Trazzo sull'Adda (Milano).

Ogna Giovanni, via Figini, 42 - Moggiò (Milano).
Orvital, via Darwin, 63 - Settimo Milanese (Milano).
Ottolenghi & C., via Lanfrandi, 6 - Torino.
Palma Electronic, via Olmetto - Villa Bartolomea (Verona).
Parke Davis, corso Matteotti, 8 - Milano.
Pharmac Italia, viale Umbria, 55 - Rozzano (Milano).
Pierrelsud, via Nazionale Appia - Capua (Caserta).
Pietrasanta Pharma, via Sottomonte, 27 - Guamo Capannori (Lucca).
Plasti Medical, zona industriale - Villa Marlana (Rovigo).
Plastod, via Walter Masetti, 7 - Lippo di Calderara di Reno (Bologna).
Poli industria chimica, via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi Rozzano (Milano).
Progavi, via Ardeatina, 100 - Pomezia (Roma).
R.P. Scherer, via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina).
Ghimas, via R. Fucini, 2 - Casalecchio di Reno (Bologna).
Raro, via 1° Maggio, 14 - (Matera).
Ratticida Veneta, via del Bersagliere, 29 - Verona.
Rea, s.s. 87, km 20,700 - Marcianise (Caserta).
Rhone Poulenc Rorer, via Kuliscioff, 37 - Milano.
Rodwer, Casalecchio dei Conti - Castel S. Pietro Terme (Bologna).
R.O.L., via 1° Maggio, 106 - Viguzzolo (Alessandria).
S.I.S.A., viale Europa Unita, 23/A - Caravaggio (Bergamo).
Safosa, via Erba, 100 - Paderno Dugnano (Milano).
Samec, via Salvatore Barzilai, 153 - Roma.
Sanitas, via Tanzi, 39/D - Bari.
Saponificio Rondinella, via Giotto, 1 - Saronno (Varese).
Sara Lee D.E. Italy, viale Sarca, 223 - Milano.
Savona medicinali, via Baganza, 2 - Parma.
Scam, strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (Modena).
Sella, via Vicenza, 2 - Schio (Vicenza).
Sepran, via Brenta, 20 zona Industriale sud - Isola Vicentina (Vicenza).
Siapi. via Monte Grappa, 7 - Roveilasca (Como).
Sidi farma/Germo, via Cavagnari, 8 - Torre de' Picenardi (Cremona).
Sifi, località Monterosso Etneo ACI - S. Antonio (Catania).
Sifra est, via Caboto, 19 - Trieste.
Sifra, via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona).
Sigma-Tau, viale Shakespeare, 47 - Roma.
Silia, via Nettunense km 23,400 - Aprilia (Latina).
Silva, via Montesanto, 33 - Seregno (Milano).
Sinapak di Pontiroli Fiorentina e Figli, viale dell'Industria dell'Artigianato, 7 - Stradella (Pavia).
Sincom, via L. Mantegazza, 48 - Roma.
Sipcam, via Carroccio, 8 (Milano).
Sis.Ter, via Crema, 5 - Palazzo Pignano (Cremona).
Sofar, via Ramazzini, 5 - Milano.
Solchim, via delle Arti, 6/B - Fiesco (Cremona).
Solfotecnica italiana, via Matteotti, 16 - Ravenna.
Solfotecnica italiana, via Pian D'Asso - Torrenieri (Siena).
Solkim chimica, via delle Arti, 6/B - Fiesco (Cremona).
Sutter finanziaria, località Leigazze, 1 - Borghetto Borbera (Alessandria).
Tandoi Vincenzo, via Roberto Parbeni, 11 - Roma.
Tecres, via Dell'Industria, 22/24 - Bussolengo (Verona).
Teknofarma, via da Bertolla Ale Abbadia di Stura (Torino).
Tensiochimica industriale, via Europa, 83 - Concensio (Brescia).
Teofarma, via F.lli Cervi, 5 - Valle Salimbene (Pavia).
Terralisi, via Nino Bixio, 6 - Cento (Ferrara).
Tosi, corso della Vittoria, 12/B - Novara.
Tesvar, viale del Lavoro - Pozzo d'Adda (Milano).
Truffini Reggè, via Oslavia, 18 - Milano.
Unil-It, via Lever Gibbs, 3 - Casteifusterlengo (Milano).
Unilever Italia, via Lombardia s.n. - Gaggiano (Milano).
Unispray, via Lombardia, 86/90 - Cologno Monzese (Milano).
Unitecta italiana, via delle Saracine, 123 - Vada (Livorno).
V.A.A.S., via Siena, 268 - Capocolle di Bertinoro (Forlì).
Valbrenta Chemicals, via C. Colombo, 5 - Vigonovo (Venezia).
Ve-Bi del Dr. Renzo Bazzolo & C., via Desman, 43 - S. Eufemia di Borgoricco (Padova).
Verchim Asterias, via della Chimica, - Ozzano Emilia (Bologna).
Wyeth, via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina).
Zapi, via M. Polo, 2 - Mestrino (Padova).
Zeta farmaceutici, via Luigi Galvani, 10 - Sandrigo (Vicenza).
Zobele, via Fersina, 4 - Trento.

97A1707

DECRETO 28 febbraio 1997.

Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 14, che prevede che, con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso art. 1 della legge n. 662/1996 concernenti l'attività libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Attività libero-professionale

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

Art. 2.

Categorie professionali

1. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, si applicano a tutto il personale

medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano al personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario nonché agli psicologi equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.

3. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2, che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 3.

Soggetti ed enti destinatari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale dipendente dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, a quello di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 4.

Organizzazione dell'attività

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in conformità alle direttive regionali attuative in materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e lo trasmettono alla regione ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove le direttive regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali provvedono in conformità al decreto stesso.

2. Il regolamento, in particolare:

a) individua, nell'ambito delle strutture dell'azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare — in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione — per le attività libero-professionali;

b) individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 502/92; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura;

c) determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero professionale, negli spazi e posti letto individuati;

d) individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero professionale;

e) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;

f) definisce le modalità per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attività libero-professionale, nonché, sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;

g) fissa i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'azienda, fermi restando i limiti di cui ai commi 4 e 6.

3. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti

zooprofilattici sperimentali disciplinano, con apposito atto deliberativo, d'intesa con le regioni, l'organizzazione e l'attivazione dell'attività libero-professionale, entro i termini e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5%, in relazione alla effettiva richiesta, e superiore al 10% dei posti letto della struttura.

5. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di una anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa in una delle strutture di cui all'art. 3.

6. L'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di servizio effettivamente prestato.

7. Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, il direttore generale concorda con i singoli dirigenti e con le équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale.

8. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, sono adottati previa intesa con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle aziende ed enti che hanno già attivato ed organizzato l'attività libero-professionale alla data del 1° gennaio 1997 conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 5.

Attivazione

1. Ai fini dell'opzione di cui ai commi 8, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il direttore generale della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, prima della comunicazione alla regione dell'atto regolamentare di cui all'art. 4 con la indicazione del quantitativo e della tipologia delle strutture individuate nonché del numero di operatori sanitari che possono operare nelle predette strutture, verifica, con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 4. Le valutazioni delle organizzazioni sindacali sono allegate alla comunicazione alla regione.

2. La data della comunicazione di cui al comma 1 è portata a conoscenza del personale interessato con apposita comunicazione, ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione.

3. L'attività libero-professionale intramuraria deve essere organizzata e attivata, all'interno o all'esterno delle strutture della unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, entro e non oltre il 31 maggio 1997. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

4. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali interessate, inviando copia della comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Ministero della sanità in ragione delle rispettive competenze. In caso di inosservanza i predetti Ministeri adottano i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

5. La mancata attuazione degli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, entro il 30 giugno 1997 preclude la corresponsione ai direttori generali della quota integrativa del trattamento economico prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 1995, n. 502.

6. I direttori generali, al fine anche di attivare ed incentivare l'attività libero-professionale, propongono alle regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifici programmi per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri delle altre strutture sanitarie da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988.

Art. 6.

Opzione

1. L'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria o extramuraria ha valore per un periodo di tre anni. Essa deve essere rinnovata nel caso in cui il dipendente assuma servizio a seguito di pubblico concorso o di mobilità in altra azienda o a seguito di incarico quinquennale nella stessa o in altra azienda.

2. Al termine del periodo di tre anni l'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria deve essere rinnovata. In assenza di conferma dell'opzione si intende che il dipendente abbia optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

3. Limitatamente al primo triennio di attuazione del presente decreto, il direttore generale, in relazione a motivate esigenze assistenziali, può accogliere l'eventuale domanda di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Art. 7.

Attività di consulenza e consulti

1. L'attività di consulenza nei servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente di cui all'art. 3 o presso istituzioni pubbliche non sanitarie, con i quali l'azienda ha stipulato a tal fine appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attività libero-professionale intramuraria.

2. Le attività di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro è considerata attività libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attività; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.

3. L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura è regolata da appositi accordi fra l'azienda ed l'istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali.

4. L'accordo fra l'azienda e l'istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle prestazioni e le modalità di versamento all'azienda; il numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale.

5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l'attività di consulenza:

a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro fuori della struttura di appartenenza;

c) le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese;

d) durata delle convenzioni.

6. Rientra nell'attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.

8. Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'azienda.

9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza dal vigente contratto collettivo.

10. Sono escluse dall'ambito del presente decreto le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.

Art. 8.

Incentivi

1. Il regolamento di cui all'art. 4 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore, nell'ordine:

a) del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;

b) del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero-professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;

c) del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, ha diritto, a carico della gestione separata dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero-professionale è volontaria.

3. L'attività libero-professionale intramuraria rientra tra gli obiettivi cui destinare le risorse finanziarie per la retribuzione di risultato previste dai contratti collettivi delle categorie interessate.

4. L'opzione per l'attività libero-professionale costituisce titolo preferenziale per la partecipazione all'attività didattica e per l'aggiornamento facoltativo nell'ambito dei fondi previsti dai contratti collettivi delle categorie interessate.

Art. 9.

Preferenza negli incarichi

1. Frà i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di pari capacità, professionalità ed esperienza.

2. Nell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di dirigente di secondo livello può essere previsto che il candidato, nella domanda di partecipazione all'avviso, dichiari preventivamente la opzione che effettuerà in caso di incarico. La dichiarazione preventiva di opzione per l'attività libero-professionale, che deve essere valutata ai sensi del comma 1, vincola il candidato in caso di conferimento dell'incarico.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Gli enti di cui all'art. 3 provvedono alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall'attività libero-professionale, così come definita all'art. 1, con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

Art. 11.

Vigilanza

1. Ai sensi del comma 62 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito dei servizi ispettivi delle unità sanitarie locali deve essere costituita una apposita sezione preposta all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità da parte del personale dipendente. La sezione svolge periodiche verifiche a campione sul rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità anche attraverso specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate o non accreditate.

2. I servizi ispettivi di cui al comma 1 volgono, altresì, attività di accertamento nei confronti del personale delle aziende ospedaliere e degli altri enti di cui all'art. 3, su richiesta dei rispettivi organi di gestione.

3. Le istituzioni sanitarie private sono tenute a fornire, a richiesta del servizio ispettivo della U.S.L., tutte le informazioni utili all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

4. Il personale è tenuto a comunicare all'azienda di appartenenza le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego.

5. Al personale degli enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 settembre 1997, forniscono al Ministero della sanità i dati necessari per riferire al Parlamento sullo stato di attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 39

97A1768

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 febbraio 1997.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 aprile 1996 concernente: «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi»;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Ritenuto necessario modificare la lettera *d)* del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al citato decreto;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *d)* del punto 4.4.3, titolo IV, dell'allegato al decreto indicato in premessa è sostituita dalla seguente:

«*d)* il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1 m3/h di fumi per ogni Kw di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1706

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio Salernitana, in Salerno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno;

Vista la delibera del 26 luglio 1996 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12 (ex art. 13), 14 (ex art. 15) e 16 (ex art. 17), nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 12 e del comma 3 dell'art. 13 (ex art. 14) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12 (ex art. 13), 14 (ex art. 15) e 16 (ex art. 17) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio Salernitana, con sede in Salerno, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché la modifica concernente l'abrogazione dell'art. 12 del sesto comma dell'art. 13 (ex art. 14) dello statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 1.

(*Omissis*).

Comma 2.

La Fondazione ha la sua sede legale in Salerno, ed ha durata illimitata.

Art. 3.

Comma 1.

Il patrimonio è costituito:

1) dal fondo di dotazione iniziale, investito in azioni della società conferitaria o della società nella quale quest'ultima dovesse confluire;

2) da fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità;

3) *dai proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria (art. 3 direttiva Ministro del tesoro 28 novembre 1994).*

(*Omissis*).

Art. 4.

Comma 1.

La Fondazione provede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

i proventi e le rendite del proprio patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti di cui al secondo comma del presente articolo;

gli eventuali avanzi di gestione e le liberalità non destinati ad incremento del patrimonio;

i proventi di natura straordinaria da destinarsi ai sensi di legge.

Comma 2.

Una quota non inferiore ad un quindicesimo dei proventi al netto delle spese di funzionamento è destinata agli scopi previsti dall'art. 15, primo comma, della legge n. 266/1991 e relative disposizioni attuative.

(*Omissis*).

Art. 6.

(*Omissis*).

Comma 4.

Il presidente, il vice presidente ed i consiglieri devono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività professionali scientifiche e culturali del territorio ove operava l'originario ente creditizio. *La scelta deve comunque essere effettuata secondo criteri di professionalità e competenza tra le persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio nei settori di attività della Fondazione di cui all'art. 2, comma 1, del presente statuto. Essi devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di onorabilità secondo la normativa tempo per tempo vigente. Agli stessi si applicano le norme dell'art. 2392 del codice civile.*

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati.

Comma 5.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino all'entrata in carica dei loro successori, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi.

Decorso il suddetto termine senza che si sia provveduto alla designazione, il consigliere verrà dichiarato decaduto con la conseguente perdita da parte dell'ente del potere di nomina.

Alla ricomposizione del numero dei consiglieri provvederà il consiglio di amministrazione.

In caso di morte, dimissioni o di altra causa di decadenza, gli amministratori saranno sostituiti dall'ente cui spetta la nomina entro il termine di quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla nomina del nuovo consigliere, che durerà in carica per un periodo corrispondente a quello di spettanza del suo predecessore.

Comma 6.

Non possono coprire la carica di consigliere coloro che in qualsiasi momento perdano i requisiti previsti dal presente statuto, i dipendenti in servizio della Fondazione *o di società da essa, anche indirettamente, partecipate.*

Comma 7.

Il verificarsi di qualsiasi situazione di incompatibilità determina la decadenza dalla carica.

(*Omissis*).

Art. 9.

(*Omissis*).

Comma 2.

Il consiglio può delegare proprie attribuzioni al presidente, al segretario *e ai singoli consiglieri*, determinando i limiti della delega.

(*Omissis*).

Art. 11.

(*Omissis*).

Comma 3.

Ai sindaci si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, del presente statuto, in materia di scadenza di mandato, di dimissioni, di morte o di altre cause.

(*Omissis*).

Comma 8.

Decade altresì dalla carica il sindaco che senza giustificato motivo non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio; in tal caso il sindaco stesso non può essere rinominato per un triennio dalla data della dichiarazione della decadenza.

Art. 12 (ex art. 13).

Comma 1.

Al presidente, al vice presidente, ed altri componenti il consiglio di amministrazione ed ai sindaci compete un compenso annuo, nonché una medaglia di presenza per ogni partecipazione a riunioni del consiglio di amministrazione e a sue commissioni, di cui all'art. 9, comma 4, *alinea 6*. Spetta inoltre il rimborso a piè di lista o in misura fissa, delle spese sostenute per l'espletamento delle rispettive funzioni, da erogarsi secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

(*Omissis*).

Art. 14 (ex art. 15).

(*Omissis*).

Comma 5.

La relazione che accompagna il bilancio dovrà illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio dell'ente.

Comma 6.

Entro quattro mesi dal termine, sentita la relazione del collegio sindacale sul rendiconto del segretario generale, il consiglio di amministrazione predispone ed approva il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre e, unitamente alla propria relazione sull'evoluzione della situazione tecnica e patrimoniale dell'ente ed alla proposta di sistemazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione, lo trasmette entro dieci giorni al Ministero del tesoro.

È in facoltà del consiglio di amministrazione prorogare tale termine fino a sei mesi quando specifiche esigenze lo richiedano.

(*Omissis*).

Art. 16 (ex art. 7).

Comma 1.

L'esercizio iniziato il 1° ottobre 1995 si chiuderà il 31 dicembre 1996 in virtù delle precedenti modifiche apportate all'art. 14, comma 1.

97A1746

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 1997.

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

IL GOVERNATORE

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, di recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (di seguito «decreto»);

Visto l'art. 25, comma 1, lettera *a)*, del decreto, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni per le società di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), il quale prevede che la Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

Sentita la Consob, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 1, del decreto;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in materia di adeguatezza patrimoniale delle società di intermediazione mobiliare appartenenti a gruppi.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Governatore: FAZIO

ALLEGATO

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA DELLE SIM APPARTENENTI A GRUPPI

1. Fonti normative

Art. 25, comma 1, lett. *a)* del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e art. 107, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario).

2. Ambito di applicazione

Sono escluse dall'applicazione della presente normativa le SIM appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario o a un gruppo sottoposto a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea.

3. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si definiscono:

- "gruppo", l'insieme costituito dalle società, con sede in Italia o all'estero, che:
  - *a)* controllano la SIM;
  - *b)* sono controllate dalla SIM;
  - *c)* sono controllate dalla stessa società che controlla la SIM;
  - *d)* sono partecipate almeno per il 20 per cento del capitale con diritto di voto, anche congiuntamente, dalla SIM o dalle società di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

  Per la nozione di controllo si fa riferimento all'art. 23 del T.U. bancario; si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona;
- "enti finanziari":
  - le SIM e le imprese di investimento;
  - gli intermediari finanziari di cui al titolo V del T.U. bancario;
  - le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;
  - le società, con sede in Italia o all'estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. *b)* del T.U. bancario;
- "enti finanziari vigilati":
  - le SIM e le imprese di investimento;

- gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario;
- le società di gestione previste dalle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14 agosto 1993, n. 344 e 25 gennaio 1994, n. 86;

- "gruppo vigilato": l'insieme degli enti finanziari sottoposti a vigilanza su base consolidata o sub-consolidata ai sensi del successivo paragrafo 4;
- "Regolamento del 2 luglio 1991": il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 in attuazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

4. Sottoposizione a vigilanza consolidata

Le SIM – non ricomprese in un gruppo bancario né sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Paese dell'Unione Europea – che facciano parte di un gruppo nel cui ambito rientrano anche altri enti finanziari, sono sottoposte a vigilanza su base consolidata ove ricorrano le condizioni seguenti:

1) tutti gli enti finanziari del gruppo siano enti finanziari vigilati. Nel caso in cui siano ricompresi nel gruppo enti finanziari non vigilati, le attività e i proventi di questi ultimi devono essere di importo trascurabile rispetto al totale delle attività e dei proventi degli enti finanziari dell'intero gruppo;
2) gli enti finanziari del gruppo siano controllati, direttamente o indirettamente, da un unico ente finanziario vigilato posto al vertice del gruppo stesso o in posizione di *sub-holding* rispetto alla capogruppo. Tale ente o la SIM svolge funzione di referente della vigilanza su base consolidata ("ente referente") nei confronti della Banca d'Italia ([1]). Nella catena partecipativa che unisce gli enti finanziari del gruppo non devono essere compresi soggetti diversi dagli enti finanziari medesimi.

La vigilanza su base consolidata o sub-consolidata è esercitata nei confronti dell'ente referente e degli altri enti finanziari vigilati del gruppo secondo le disposizioni indicate di seguito.

Tali soggetti rimangono sottoposti a vigilanza su base consolidata o sub-consolidata fino a quando non venga meno una delle condizioni indicate ai precedenti punti 1) e 2).

Le SIM ricomprese in gruppi non bancari che dispongono – secondo quanto previsto nel capitolo V "Disposizioni applicabili alle SIM appartenenti a gruppi non sottoposti a vigilanza su base consolidata" del regolamento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 – di sistemi e procedure informative per la conoscenza delle fonti di capitale e di finanziamento degli altri enti finanziari del gruppo possono richiedere alla Banca d'Italia di essere esonerate dal rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata previste dal presente regolamento.

---

[1] *La funzione di ente "referente" della vigilanza su base consolidata può essere svolta dalla SIM (o da una qualunque SIM del gruppo ove questo ne ricomprenda più di una) anche se essa non sia posta al vertice del gruppo o del "sottogruppo". Tale circostanza deve essere indicata nella comunicazione prevista dal paragrafo 5.1.*

5. Esercizio della vigilanza su base consolidata

5.1. *Comunicazioni alla Banca d'Italia*

Ove ricorrano le condizioni previste nel precedente paragrafo 4, l'ente referente comunica alla Banca d'Italia:

a) l'articolazione complessiva del gruppo di appartenenza con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

b) l'elenco degli enti ricompresi nel perimetro del gruppo, con l'indicazione dei rapporti partecipativi.

L'ente referente può chiedere alla Banca d'Italia che siano esclusi dalla vigilanza consolidata gli enti finanziari:

- ricompresi nel gruppo e non legati alla SIM da rapporti di controllo verticale o controllati dalla stessa controllante (soggetti di cui alla lettera *d)* della definizione di gruppo riportata al paragrafo 3);
- che rivestono un interesse trascurabile rispetto allo scopo delle presenti disposizioni.

Per gli enti di cui si richiede l'esclusione, dovranno essere forniti gli elementi atti a valutare la rilevanza delle attività e dei proventi di questi ultimi rispetto al totale delle attività e dei proventi degli enti finanziari dell'intero gruppo nonché i riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere con gli altri enti finanziari del gruppo;

c) le soluzioni organizzative e i controlli interni adottati all'interno del gruppo per garantire il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata;

d) i sistemi e le procedure informative adottate per garantire che l'ente referente sia in grado di adempiere ai compiti di vigilanza su base consolidata e di conoscere con tempestività e completezza i rapporti intercorrenti tra i soggetti per i quali si richiede l'esclusione e gli enti finanziari inclusi nella vigilanza consolidata.

L'ente referente comunica alla Banca d'Italia ogni aggiornamento delle predette informazioni.

Sulla base delle informazioni ricevute la Banca d'Italia valuta se ricorrano tutte le condizioni per l'applicazione della vigilanza su base consolidata ed accerta che la struttura del gruppo nel suo complesso non sia di ostacolo all'esercizio della vigilanza medesima.

5.2. *Obblighi dell'ente referente della vigilanza su base consolidata*

All'ente referente compete di verificare che gli enti finanziari ricompresi nel gruppo vigilato rispettino su base consolidata, secondo i criteri riportati nel successivo paragrafo 6, le disposizioni del Regolamento del 2 luglio 1991 in materia di:

a) concentrazione dei rischi;

b) coefficienti patrimoniali sui rischi di credito e di cambio;

c) coefficienti patrimoniali sui rischi di posizione, di regolamento e di controparte ove nel gruppo vi sia almeno una SIM autorizzata all'esercizio dei servizi di negoziazione in conto proprio o di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia.

Il requisito minimo di patrimonializzazione del gruppo vigilato è pari alla somma delle coperture richieste ai sensi delle lettere *b)* e *c)* nonché dell'eventuale copertura patrimoniale aggiuntiva prevista dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi; il patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo è calcolato secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 8.

L'ente referente riceve dagli enti finanziari esclusi dalla vigilanza consolidata i dati previsti nell'allegato 3 del regolamento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996.

L'ente referente deve tra l'altro disporre di strutture tecnico-organizzative idonee a consentire l'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di vigilanza consolidata e verificare che all'interno del gruppo siano adottati presidi organizzativi e controlli interni adeguati a consentire il rispetto delle norme in materia di vigilanza su base consolidata.

6. Rispetto delle regole prudenziali a livello consolidato

L'ente referente provvede a verificare il rispetto delle regole prudenziali a livello consolidato secondo le istruzioni di seguito indicate.

6.1. Struttura dei coefficienti patrimoniali consolidati

La struttura dei coefficienti patrimoniali a livello consolidato è analoga a quella dei coefficienti patrimoniali individuali previsti nel titolo IV del Regolamento del 2 luglio 1991.

Pertanto, salvo quanto diversamente disposto nel presente regolamento, nel calcolo dei coefficienti consolidati si applicano le regole previste per il calcolo dei coefficienti individuali delle SIM.

6.2. Rischi di posizione, regolamento e controparte

I coefficienti patrimoniali sui rischi di posizione, regolamento e controparte a livello consolidato sono calcolati facendo riferimento al portafoglio non immobilizzato delle SIM e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del T.U. bancario autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e ricompresi nel gruppo. Sono esclusi gli altri enti finanziari vigilati.

Le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato detenute da ciascuna SIM e da ciascun intermediario finanziario di cui all'art. 107 del T.U. bancario autorizzato alla prestazione di servizi di investimento devono essere mantenute distinte per determinare il livello di copertura patrimoniale richiesto a ciascuno di essi in relazione ai rischi in questione.

Con riferimento ai rischi di regolamento e controparte sono escluse le posizioni nei confronti di altri enti finanziari vigilati del gruppo.

La copertura patrimoniale complessiva richiesta all'insieme degli enti ricompresi nell'area di consolidamento a fronte dei rischi di posizione, regolamento e controparte è pari alla somma delle coperture richieste a ciascuno degli intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento.

6.3. *Rischi di credito, di concentrazione e di cambio*

Per il calcolo dei coefficienti consolidati relativi ai rischi di credito, di concentrazione e di cambio, si procede preliminarmente al consolidamento dei conti degli enti finanziari vigilati del gruppo in base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di bilancio consolidato di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 87, e alle relative disposizioni di attuazione. In particolare:

a) il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;

b) il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;

c) il metodo del patrimonio netto si applica ai soggetti collegati almeno al 20 per cento.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *c)* si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesta la sottoposizione di tali soggetti al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Ai fini della disciplina sui rischi di credito, di concentrazione e di cambio si fa riferimento al complesso delle esposizioni degli enti finanziari facenti parte del gruppo vigilato come risulta dal consolidamento dei conti.

Per quanto riguarda il rischio di concentrazione, il superamento dei limiti previsti all'art. 41, commi 1, 2 e 3 del Regolamento del 2 luglio 1991 può riguardare le sole posizioni relative al portafoglio non immobilizzato delle SIM e degli altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento rientranti nell'area di consolidamento. In tal caso, la copertura patrimoniale aggiuntiva di cui all'art. 41, comma 5 del Regolamento del 2 luglio 1991 va calcolata individualmente per ciascun intermediario e quindi sommata alle altre coperture richieste su base consolidata per determinare il requisito minimo di patrimonializzazione del gruppo vigilato.

La disciplina sul rischio di concentrazione a livello consolidato non si applica ai crediti acquistati da terzi da parte degli intermediari finanziari del gruppo, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario, e vantati nei confronti di società appartenenti al gruppo, a condizione che gli intermediari in questione non abbiano in essere operazioni di raccolta del risparmio presso il pubblico ai sensi dell'art. 11 del T.U. bancario.

7. Regole di vigilanza prudenziale su base individuale per le SIM e per gli altri enti finanziari sottoposti a vigilanza consolidata

La copertura patrimoniale minima richiesta su base individuale alle SIM sottoposte a vigilanza consolidata è ridotta di un terzo. La stessa agevolazione è riconosciuta alle SIM appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 del T.U. bancario.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario sono esentati dal rispetto delle regole di vigilanza individuale previste nel capitolo V delle "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

8. Calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

Per il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato si procede preliminarmente al consolidamento dei conti degli enti finanziari vigilati del gruppo in base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di bilancio consolidato di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 87, e alle relative disposizioni di attuazione. In particolare:

a) il metodo di consolidamento integrale si applica ai soggetti controllati;

b) il metodo di consolidamento proporzionale si applica ai soggetti sottoposti a controllo congiunto;

c) il metodo del patrimonio netto si applica ai soggetti collegati almeno al 20 per cento.

Tuttavia, qualora con riferimento ai soggetti di cui alla lettera *c)* si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante, può essere richiesta la sottoposizione di tali soggetti al metodo di consolidamento integrale o proporzionale.

Il patrimonio di vigilanza consolidato è costituito, oltre che dalle componenti del patrimonio di vigilanza individuale, dalle poste caratteristiche che risultano dalle operazioni di consolidamento (differenze negative o positive di consolidamento, ecc.).

In particolare, il patrimonio di vigilanza consolidato è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo quanto riportato nell'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991.

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, nonché delle perdite di rilevante entità registrate in comparti dell'attività aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

I gruppi che esercitano l'attività di locazione finanziaria computano inoltre tra gli elementi del patrimonio di base – secondo il pertinente segno algebrico – l'effetto netto che deriverebbe sulla situazione patrimoniale aziendale dall'applicazione del c.d. "metodo finanziario" ai contratti della specie (c.d. "riserva finanziaria"), come determinato ai fini della redazione della nota integrativa del bilancio.

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

Oltre agli elementi indicati nei commi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello":

a) i proventi netti ovvero le perdite nette nonché le plusvalenze e le minusvalenze sul portafoglio non immobilizzato delle SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, delle attività di negoziazione per conto proprio e collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia, dedotti gli eventuali oneri fiscali e gli ulteriori prevedibili oneri. Tale aggregato, che può assumere valore positivo o negativo, è computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

b) le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991, emesse dalle SIM e dagli altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, appartenenti al gruppo vigilato. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del rischio di credito. In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra può essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passività subordinate di cui alla presente lettera, è possibile includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello.

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare di secondo e terzo livello si deducono:

- le partecipazioni in banche, SIM ed altri enti finanziari nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti in tali enti, non elisi nel processo di consolidamento, secondo quanto riportato nell'allegato 12 del Regolamento del 2 luglio 1991;
- un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze sui titoli del portafoglio immobilizzato degli enti finanziari vigilati.

97A1757

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 10 febbraio 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza (tabella III);

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 13 giugno 1996;

Visto il proprio decreto rettorale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, relativo al corso di laurea in giurisprudenza di questo Ateneo;

Constatato un mero errore materiale nella formulazione dell'art. 12 del predetto decreto rettorale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato, modificato ed integrato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 1. — L'art. 12 del decreto rettorale dell'8 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1996, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 12.

La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 10 febbraio 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A1726

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale degli uffici consolari di prima categoria in Miami, Houston e Detroit e cambiamento della dipendenza amministrativa degli uffici di seconda categoria attualmente posti alle dipendenze del consolato d'Italia in New Orleans.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizone territoriale del consolato generale di prima categoria in Miami è modificata come segue: gli Stati della Florida, Georgia, Sud Carolina, Portorico, Alabama, Mississippi, le isole Vergini americame, le isole Caimane, le isole olandesi di St. Maarten, St. Eustatius e Saba, le isole Vergini britanniche, le isole Turks e Caicos.

Art. 2.

La circosceizoine territoriale del consolato generale di prima categoria in Houston è modificata come segue: gli Stati del Texas, Oklahoma, Louisiana e Arkansas.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del consolato di prima categoria in Detroit è modificata come segue: gli Stati di Michigan, Indiana, Ohio, Tennessee e Kentuchy.

Art. 4.

Il vice consolato di seconda categoria in Mobile e l'agenzia consolare di seconda categoria in Gulfport vengono posti alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Miami.

Art. 5.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Little Rock è posta alle dipendenze del consolato generale di prima categoria in Houston.

Art. 6.

Il vice consolato di seconda categoria in Memphis è posto alle dipendenze del consolato di prima categoria in Detroit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° marzo 1997.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: DINI

97A1751

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento di biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano 1997

I biglietti della lotteria nazionale del Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano appresso elencati sono stati annullati in quanto sono stati smarriti presso i Magazzini vendita generi di monopolio:

serie L, dal n. 43221 al n. 43230.

97A1747

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C. 23860 XV J (1156) del 28 gennaio 1997, il manufatto esplosivo denominato «Cartuccia Cal. 76/62 HE IM 228», in due versioni, nonché i relativi componenti esplosivi che la ditta Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Cartuccia Cal. 76/62 HE IM 228 (versione con spoletta di prossimità VTPA-FB-76)», conforme al disegno n. US-873.000.000 .	cat. I gruppo C n. ONU 0006 1.1E
«Cartuccia Cal. 76/62 HE IM 228 (versione con spoletta ad impatto OP-76 Mod. 1)», conforme al disegno n. US-873.000.000 .	cat. I gruppo C n. ONU 0006 1.1E
«Cannello a percussione IM 54», conforme al disegno n. US-879.000.000.	cat. IV n. ONU 0319 1.3G
«Capsula per cannello a percussione IM 8», conforme al disegno n. US-879.400.000 .	cat. V gruppo A n. ONU 0044 1.4S
«Proiettile carico Cal. 76/62 HE IM 228», conforme al disegno n. US-873.100.000 .	cat. I gruppo C n. ONU 0168 1.1D

Con decreto ministeriale n. 559/C.21568 XV J (1144) del 28 gennaio 1997 il manufatto esplosivo denominato «Liquido propellente con 80% TMETN e 20% Poliossietilenglicol», che la ditta BPD difesa e spazio S.p.a., con sede in Roma, intende importare dalla ditta SNPE - Parigi (Francia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1712

Erezione in ente morale dell'associazione «Roma Caput Mundi», in Roma

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1997 l'associazione «Roma Caput Mundi», con sede in Roma, via de' Lucchesi n. 26, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 gennaio 1997, n. di rep. 43633/12955, a rogito della dott.ssa Antonia Russo, notaio in Roma.

97A1714

Erezione in ente morale dell'associazione «Gruppo di volontariato solidarietà», in Potenza

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1997 l'associazione «Gruppo di volontariato solidarietà», con sede in Potenza, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

97A1715

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.15130.XVJ(1064) l'artificio pirotecnico denominato «Edelweiss Calibro 60», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15336.XVJ(1076) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Delta 2 Multicolore», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20604.XV.J(1020) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Terracciano Multicolore Calibro 80», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20608.XV.J(1026) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Castagnola Terracciano», che la ditta Terracciano Sabato intende produrre nella propria fabbrica sita in Acerra (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C15338 XV J (1078) del 28 gennaio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Razzo Delta 3 Multicolore», che la ditta Nasti Vincenzo intende produrre nella propria fabbrica sita in Napoli, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A1713

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Studio tecnico Genova - Società a responsabilità limitata», in Genova.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 23 dicembre 1972, alla società «Studio tecnico Genova - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Genova, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Genova al n. 28426, codice fiscale 00853680106, è dichiarata decaduta a seguto dello scioglimento della società e della sua messa in liquidazione.

97A1748

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1995		245.265.466.258		
Gestione di bilancio	Entrate finali	568.432.727.221.485		— 139.763.005.992.650
	Spese finali		708.195,733.214.135	
	Rimborso di prestiti		189.654.139.407.675	
	Accensione di prestiti	340.692.002.857.738		
	TOTALE	909.124.730.079.223	897.849.872.621.810	11.274.857.457.413
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	4.220.375.776.482.594	4.001.456.086.983.382	218.919.689.499.212
	Crediti di tesoreria (*a*)	1.699.104.118.210.395	1.929.102.280.055.018	— 229.998.161.844.623
	TOTALE	5.919.479.894.692.989	5.930.558.367.038.400	— 11.078.472.345.411
Decreti ministeriali di scarico			204.591.954	
	TOTALE COMPLESSIVO	6.828.849.890.238.470	6.828.408.444.252.164	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996			441.445.986.306	
	TOTALE A PAREGGIO	6.828.849.890.238.470	6.828.849.890.238.470	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1995	Al 31 dicembre 1996	VARIAZIONI (+ miglioramento - peggioramento)
Fondo di cassa	245.265.466.258	441.445.986.306	196.180.520.048
Crediti di tesoreria	505.402.572.817.006	735.400.734.661.629	229.998.161.844.623
TOTALE	505.647.838.283.264	735.842.180.647.935	230.194.342.364.671
Debiti di tesoreria	959.666.297.859.412	1.178.585.987.358 624	— 218.919.689.499.212
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 454.018.459.576.148	— 442.743.806.710.688	11.274.652.865.459

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale»

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.065.305.

Il dirigente: PIETROMARCHI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1996

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	354.209.257.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie	202.877.470.878.808 *				
ENTRATE CORRENTI	557.086.727.878.808 *	TITOLO I — Spese correnti	619.088.791.541.020	Risparmio pubblico	— 62.002.063.662.212 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	11.345.999.342.677 *	TITOLO II — Spese in conto capitale	89.106.941.673.115		
ENTRATE FINALI	568.432.727.221.485	SPESE FINALI	708.195.733.214.135	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 139.763.005.992.650
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	189.654.139.407.675		
TITOLO IV — Accensione di prestiti	340.692.002.857.738				
ENTRATE COMPLESSIVE	909.124.730.079.223	SPESE COMPLESSIVE	897.849.872.621.810	Saldo di esecuzione del bilancio	11.274.857.457.413

Dati provvisori

97A1749

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO						
I — In cassa	L.			2.555.835.592.800		
II — In deposito all'estero	»			25.272.801.295.445	27.828.636.888.245	
CREDITI IN ORO (IME)	L.				9.591.484.423.174	
CASSA	»				8.829.944.631	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio	L.			234.244.635.393		
II Anticipazioni:						
— in conto corrente	L.		943.913.062.470			
— a scadenza fissa	»		—			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			943.913.062.470		
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				1.178.157.697.863	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.					
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU	L.			16.377.395.024.275		
II — Altre attività:						
— biglietti e divise	L.		3.221.908.808			
— corrispondenti in conto corrente	»		1.588.637.293.186			
— depositi vincolati	»		985.696.555.050			
— diverse	»		12.459.963.837.029	15.037.519.594.073	31.414.914.618.348	
CREDITI IN DOLLARI (IME)	L.				6.881.044.957.153	
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			30.993.464.406.393		
II — Conti speciali	»			7.263.151.005.573	38.256.615.411.966	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO:						
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993.	L.			—		
II — Altri.	»			112.455.000	112.455.000	
CREDITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI	L.				48.823.090.068.355	
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità	L.		72.996.822.071.959			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità	»		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie.	»		5.771.008.714.752			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*).	»		3.098.672.104.515	158.072.259.891.226		
II Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie.	L.		103.018.336.380			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		501.623.522.149	604.641.858.529		
III Azioni e partecipazioni:						
— di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	303.488.028				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	194.758.180.102	195.061.668.130			
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	25.588.900.148				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	5.723.750.933	31.312.651.081			
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	843.776.226.265				
b) per investimento accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	831.495.317.455	1.675.271.543.720	1.901.645.862.931	160.578.547.612.686	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME	»				185.891.231.311	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)						
I — Procedure, studi e progettazioni	L.			108.867.959.980		
II Altri oneri pluriennali	»			17.895.431.711	126.763.391.691	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
I — Immobili ad uso degli uffici	L.			3.972.819.356.236		
II — Immobili ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			646.966.276.633		
III — Mobili	»			178.778.921.022		
IV — Impianti	»			403.612.221.213		
V — Monete e collezioni	»			2.244.093.038		
meno: FONDI AMMORTAMENTO	»			1.432.390.145.771	3.772.030.722.371	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				22.381.814.875	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI						
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento	L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione	»			—		
III — Altre	»			—		
PARTITE VARIE						
I — Acconti a fornitori	L.			93.501.477.283		
II — Debitori diversi:						
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93-423/94 non convertiti)	L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori	»		2.222.941.199.334	5.116.798.034.003		
III — Altre	L.			4.673.263.551.191	9.883.563.062.477	
RATEI	L.				3.389.618.228.130	
RISCONTI	»					
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				12.004.965.667.006	
	L.				354.446.648.195.282	
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli e altri valori	L.			2.671.917.318.942.502		
II — Depositari di titoli e valori	»			23.351.418.806.835		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione.	»			841.583.883.465		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine)	»			83.440.938.912.744		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine).	»			33.868.477.791.655		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso)	»			797.984.456.801		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso).	»			1.117.518.140.893	2.815.335.240.934.895	
TOTALE	L.				3.169.781.889.130.177	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

97A1750

31 dicembre 1996

PROVVISORIA: Non comprende le operazioni di assestamento e di chiusura

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	106.106.394.637.000	
VAGLIA CAMBIARI			»	1.655.118.761.541	
ALTRI DEBITI A VISTA					
I - Ordini di trasferimento	L.				
II Altri	»				
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di banche ai fini della riserva obbligatoria	L.	72.572.237.395.506			
II - Di altri enti	»	24.579.170.701		72.596.816.566.207	
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I - A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	L.	105.801			
II - Società costituende	»	259.105.711			
III - Altri	»	27.155.546.238		27.414.757.750	
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE			L.	195.007.363.414	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	95.514.578	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	7.263.151.005.573	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I - Depositi in valuta estera	L.	59.394.785.032			
II - Conti dell'estero in lire	»	239.108.602.311			
III - Altre	»			298.503.387.343	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	16.472.529.380.327	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»		
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	54.750.969.768.768	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	13.032.873.650	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	278.287.079.424	
DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	598.134.934.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I - Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.	33.658.128.151.370			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»	1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»	4.244.057.300.200			
V - Adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	3.826.025.667.536			
VI Oscillazione titoli	»	7.914.082.463.759			
VII - Copertura perdite eventuali	»	2.873.006.748.480			
VIII - Assicurazione danni	»	969.691.685.925			
IX - Ricostruzione immobili	»	2.423.801.851.969			
X - Rinnovamento impianti	»	911.250.000.000			
XI - Imposte	»	586.473.986.745			
XII - A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.802.217.402.250			
XIII - Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.081.594.396			
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»	1.900.787.987			
XV - Per oneri negoziali relativi al personale	»	245.282.772.000		64.893.714.867.096	
PARTITE VARIE					
I - Creditori diversi	L.	87.188.886.766			
II Altre	»	729.998.944.820		817.187.831.586	
RATEI			L.	961.370.799	
RISCONTI			»	—	
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	3.722.018.531.099	
RISERVA STRAORDINARIA			»	4.007.483.856.243	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.			»	34.293.567,970	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	18.099.494.613.378	
			L.	354.446.648.195.282	
CONTI D'ORDINE					
I - Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.671.917.318.942.502			
II Titoli e valori presso terzi	»	23.351.418.806.835			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	841.583.883.465			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	83.440.938.912.744			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	33.868.477.791.655			
VI Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	797.984.456.801			
VII Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.117.518.140.893		2.815.335.240.934.895	
		TOTALE	L.	3.169.781.889.130.177	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il comitato di sorveglianza della Fincrea fiduciaria Sim S.p.a., in Milano

La Banca d'Italia, con provvedimento del Governatore del 10 febbraio 1997, ha nominato il sig. dott. Gianni Fini commissario straordinario ed il dott. Vittorio Cesarini, il prof. avv. Paolo Gualtieri e l'avv. Ettore Maupoil componenti il comitato di sorveglianza della Fincrea fiduciaria Sim S.p.a., con sede in Milano, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia, con decreto del Ministero del tesoro del 4 febbraio 1997.

97A1784

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11